



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 56/2012

Napoli 26 Ottobre 2012

**IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO SI ESTENDE
ANCHE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CAMPANA.**

**DAL 18 OTTOBRE LE COMUNICAZIONI ALLE PARTI
PROCESSUALI SARANNO EFFETTUATE MEDIANTE
L'UTILIZZO DELLA CASELLA PEC DEL DIFENSORE O DELLE
PARTI.**

Sulla **Gazzetta Ufficiale n° 238 del 11 Ottobre 2012** è stato **pubblicato il decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 ottobre 2012 **che estende l'uso della Posta Elettronica Certificata (PEC) nel processo tributario**, alle regioni **Campania**, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta.

Come noto, l'art. 39, comma 8, lett. a, del **DI 98/2011**, ha **modificato l'art. 16 del D.Lgs. 546/1992**, introducendo **il comma 1 bis** in relazione alle **comunicazioni e notificazioni degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie** che possono essere effettuate anche **mediante l'utilizzo della PEC**.

All'uopo, **l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo**.

Avevano fatto da apripista le Commissioni Tributarie provinciali e regionali del Friuli-Venezia Giulia e dell'Umbria, che **dal 15 Maggio** scorso hanno **avviato**

la sperimentazione delle comunicazioni telematiche via posta certificata in relazione ai ricorsi notificati alla data del 7 Luglio 2011. Successivamente, dal 26 Giugno 2012, si è dato il via alle Commissioni provinciali e regionali della Lombardia, Sicilia, Sardegna e Veneto.

Dal 18 Ottobre, sulla scia della gradualità con la quale il Ministero si è prefisso l'obiettivo dell'uso del canale telematico, **l'operatività è estesa anche alla Campania**.

Le comunicazioni oggetto di trasmissione via PEC sono soltanto quelle effettuate dalle segreterie della commissione tributaria alle parti e si perfezioneranno quando viene generata, da parte del gestore di posta elettronica del destinatario, la **ricevuta di avvenuta consegna**, producendo gli effetti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (id: Codice dell'amministrazione Digitale).

In particolare **il documento informatico** trasmesso per via telematica **si intende spedito** dal mittente **se inviato al proprio gestore**, e **si intende consegnato** al destinatario **se reso disponibile all'indirizzo elettronico** da questi **dichiarato**, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, **alla notificazione per mezzo della posta**.

Nel caso in cui la comunicazione non vada a buon fine, la segreteria dovrà effettuare la comunicazione secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 16 del D.Lgs. 546/92.

I professionisti abilitati alla difesa innanzi alle Commissioni tributarie indicheranno il proprio indirizzo PEC che dovrà coincidere con quello comunicato all'Ordine o al Collegio, mentre le società iscritte al Registro Imprese della Camera del Commercio indicheranno quello indicato al momento dell'iscrizione. Per gli Enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica

certificata è quello consultabile nel sito internet dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Indice PA).

E' utile precisare che l'uso della **PEC riguarderà solo le comunicazioni delle segreterie**, quali, ad esempio, la **comunicazione della data di udienza**, la **comunicazione del dispositivo della sentenza** e la comunicazione del decreto che dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Gli atti delle parti, invece, **continueranno ad essere notificati con i mezzi tradizionali**, ovvero **consegna diretta**, spedizione **postale**, in plico senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento ovvero **a mezzo ufficiale giudiziario**.

Ad maiora.

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC/PDN